

Rep. Ord. n. 768 del 08/10/2014

Oggetto: Proroga Ordinanza n. 590 del 31/07/2014 per regolamentazione della circolazione e della sosta in via Felisati n. 118 a Mestre, per lavori di manutenzione del "Condominio Felisati".

IL DIRETTORE

Direzione
Municipalità Mestre Carpenedo

Il Direttore
Dott.ssa Elisabetta Meneghel
elisabetta.meneghel@comune.venezia.it

VISTE le Ordinanze Sindacali o Dirigenziali a regolamentazione della circolazione nell'ambito di via Felisati in località Mestre;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n. 539 del 15/07/2014 con la quale si prevedeva l'interdizione alla sosta nel tratto di via Felisati n.118 in corrispondenza dell'area di cantiere e il restringimento della carreggiata con l'obbligo di garantire una corsia di circolazione di almeno 3,5 m di larghezza;
- l'Ordinanza n. 590 del 31/07/2014 con la quale si prevedeva la rettifica delle date previste nell'ordinanza n. 539 del 15/07/2014;

CONSIDERATO CHE:

- con istanza Prot. Gen. 404053 del 30/09/2014 la Ditta richiedente Condominio Felisati 118 chiede la proroga delle date indicate nella concessione di occupazione suolo pubblico P.G. 285861 del 07/07/2014 rilasciata dalla Direzione Municipalità di Mestre Carpenedo – Settore Tecnico;
- con atto Prot. Gen. 412999 del 06/10/2014 la Direzione Municipalità di Mestre Carpenedo – Settore Tecnico ha concesso alla Ditta richiedente Condominio Felisati 118 la proroga dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico in via Felisati 118 a Mestre;

RICHIAMATE e confermate le premesse di cui all'Ordinanza n. 539 del 15/07/2014;

VISTO:

- l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2, lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

in via Felisati n.118 a Mestre, nel tratto interessato dall'area di cantiere, dal giorno 01 ottobre 2014 al giorno 15 ottobre 2014, la regolamentazione della circolazione e della sosta per tutti i veicoli secondo le seguenti disposizioni:

- a) istituire il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza del cantiere;
- b) garantire una corsia di larghezza minima di 3,50 mt per il regolare transito dei veicoli e per il passaggio di mezzi di pubblica sicurezza e pronto intervento;
- c) presegnalare la presenza del cantiere per i veicoli provenienti da via Felisati;
- d) porre in opera idonea segnaletica di cantiere indicante il restringimento della carreggiata secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 10/02/2002;
- e) garantire un percorso pedonale protetto e in sicurezza, della larghezza di 1 m, sull'attuale marciapiede;



E' fatto obbligo alla ditta esecutrice:

- 1) di garantire sempre l'accesso ai passi carrabili del tratto di via interessato dal cantiere, nonché in casi di emergenza e pubblica sicurezza;
- 2) provvedere alla delimitazione e segnalazione del cantiere con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal Ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante;
- 3) garantire che la circolazione gravante nel tratto interessato dai lavori in questione, sarà regolamentata mediante l'istituzione di adeguata segnaletica di cantiere temporanea nell'ambito delle "strade urbane di quartiere e locali urbane" di cui agli schemi per "strade tipo E ed F Urbane" previsti nel Decreto 10 luglio 2002.
- 4) il cantiere dovrà essere permanentemente delimitato e segnalato con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal Ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La ditta esecutrice Vedovato s.n.c. è incaricata alla posa della segnaletica a norma del Codice della Strada in ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza. Dovrà inoltre:

- 1) provvedere a dare tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Municipale (fax. 041/2746409) del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 2) l'avvio del cantiere, così come la data di fine lavori, dovrà essere comunicato a mezzo fax al Settore Tecnico della Municipalità di Mestre (fax 041/2709035) e alla Polizia Municipale (fax 041/2746409 – 041/2747331);
- 3) **limitatamente all'interdizione alla sosta, dovrà essere posata adeguata segnaletica di "Divieto di Sosta con rimozione coatta del veicolo" per il tratto di strada interessato dai lavori. Detti impianti di segnaletica dovranno essere posizionati in loco a cura e spese dell'Impresa esecutrice dei lavori con almeno un preavviso di 48 ore nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 paragrafo f) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, previa rilevazione da parte dell'Impresa medesima, delle targhe dei veicoli in sosta all'atto della posa della segnaletica verticale: il suddetto elenco dovrà essere contestualmente trasmesso per competenza alla Direzione Polizia Municipale Sezione di Mestre – via Cappuccina 76 in Mestre (fax 041/2746409 – 041/2747331);**
- 4) provvedere alla costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere;
- 5) provvedere alla costante delimitazione dell'area interessata dal cantiere;
- 6) ritenersi l'unica diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza alla circolazione;
- 7) alla fine di ogni giornata lavorativa, mettere in sicurezza il tratto interessato dai lavori;
- 8) provvedere a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le disposizioni impartite dalla Municipalità di Mestre Carpenedo - Servizio Tecnico;
- 9) predisporre la segnaletica, al fine di contenere al massimo i disagi indotti dalle variazioni sull'assetto della circolazione e rendendo conseguentemente efficace la presente ordinanza;



- 10) rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
- 11) esporre in prossimità della testata del cantiere l'apposito pannello di cui all'art. 30 comma 6 di cui al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada riportante la propria denominazione;

La presente Ordinanza ha validità immediata ed esecutività a partire dal giorno 01/10/2014 sino al giorno 15/10/2014.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea dovranno essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, dovranno essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti dovranno essere ripristinati.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente Ordinanza.

E' da considerarsi abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza.

Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

A carico dei trasgressori alle disposizioni previste nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente della Codice della Strada.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque via abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza, è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali appositi, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada".

dott.ssa Elisabetta Meneghel